



Liceo Classico Statale “Francesco Stelluti”

Classico – Linguistico – Scienze Umane – Economico Sociale

Accreditato presso Regione Marche per obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua

Scuola polo per certificazioni di informatica EIPASS

via Rinalda Pavoni, 18 – 60044 **Fabriano** (AN) – tel. 0732-21977 – fax 0732-248147 www.liceostelluti.edu.it



Protocollo n. vedi stampigliatura

Fabriano, 24/04/2026

Alle sezioni di:

Pubblicità Legale – Albo on-line

Amministrazione Trasparente

dell'istituzione scolastica

www.liceostelluti.edu.it

Agli Atti

Decisione affidamento diretto mediante trattativa diretta in Mepa, per la fornitura di Servizi per la partecipazione al XXX Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani Teatro Greco di Palazzolo Acreide 10 Maggio - 2 Giugno 2026 per n. 27 studenti e 2 docenti accompagnatori dal 27 maggio al 31 maggio 2026” del Liceo Classico Statale Francesco Stelluti.

CIG BB61050714

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE E SCOLASTICA

LICEO CLASSICO F. STELLUTI DI FABRIANO

VISTE le circolari Ministeriali n. 253/1991; n. 291/1992 e n. 623/1996 che disciplinano le visite guidate e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive;

VISTA la nota MIUR prot. n. 674/2016;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 Codice di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti;

TENUTO CONTO della nota MIM n. 7254 del 24/09/2025 e successivamente la n. 8524 del 7/11/2025 avente per oggetto “viaggi d'istruzione-indicazioni operative a. s. 2025/2026: “in considerazione della specificità delle istituzioni scolastiche, inquadrare nel parere dell'ANAC “com amministrazioni sub-centrali”, e della loro missione educativa, si evidenzia che l'art. 62, comma 6, del D.lgs. 36/2023, consente agli “enti non qualificati ai sensi del comma 2 dell'art. 63”, quali possono essere considerate le Istituzioni Scolastiche che non abbiano conseguito una qualificazione superiore, di procedere all'affidamento - mediante utilizzo

degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate - attraverso una procedura negoziata senza bando:

- di servizi e forniture, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), attualmente pari a 221 mila euro (in virtù della recente modifica delle soglie ad opera dei Regolamenti UE 1),
- di servizi sociali e assimilati, elencati nell'Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE, nel cui ambito rientrano i corsi di lingua organizzati dalle istituzioni scolastiche, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. d), pari a 750 mila euro".

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 02/12/2025 e n. 743 del Consiglio di istituto del 16/12/2025, dove venivano individuate le tipologie per le finalità dei servizi da affidare, nel rispetto del D. lgs n. 36/2023 e successive integrazioni introdotte dal D. lgs 209/2024, che possono essere così precisate:

- 1) Viaggi con finalità didattiche (es: viaggio di istruzione a carattere storico letterario e scientifico);
- 2) Viaggi per attività ludo-ricreative (es. settimana in ambiente naturale);
- 3) Viaggi per attività di orientamento (es. visita a strutture produttive pubbliche o private);
- 4) Viaggi per attività di potenziamento linguistico (es. gemellaggi, scambi ed erasmus);

CONSIDERATO di individuare tale viaggio nella tipologia n.2;

VISTO Il Programma Annuale 2026 approvato con delibera n. 750 del 19/01/2026;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTA la delibera n. 653 del CdI del 26/10/2023 di innalzamento del limite per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico che prevede l'innalzamento del limite di spesa per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente scolastico ad € 140.000,00 IVA esclusa;

VISTO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. 129/2018;

VISTO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023 che prevede: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che recita "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.";

VISTO in particolare l'art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";

CONSIDERATO che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornite e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il quale prevede che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";

TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012;

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.L. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Dott. Andrea Boldrini risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, del D. Lgs. 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO altresì l'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 che disciplina l'ambito di applicazione e la gestione dei "conflitti di interessi";

RILEVATA la necessità di organizzare Servizi per la partecipazione al XXX Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani Teatro Greco di Palazzolo Acreide 10 Maggio - 2 Giugno 2026 per n. 27 studenti e 2 docenti accompagnatori dal 27 maggio al 31 maggio 2026" del Liceo Classico Statale Francesco Stelluti.

VISTO che l'Istituto con propria decisione di contrarre prot. n. 5189 del 13/04/2026 ha dato avvio alla Trattativa diretta sul MePA con l'operatore economico ditta Ditta Spontini Tours S.r.l.s.- Via Clementina Nord, 47, 60030 Moie di Maiolati Spontini AN - P. IVA: 02682330424 per un importo massimo € 14.985,00 (Quattordicimilanovecentoottantacinque/00) onnicomprensivo di tutte le spese, IVA inclusa;

VISTA la trattativa diretta n. **6239205**;

PRESO ATTO del preventivo presentato dall'operatore economico sulla piattaforma MePA, pari ad un importo complessivo di € 14.985,00 (Quattordicimilanovecentoottantacinque/00) onnicomprensivo di tutte le spese, IVA inclusa e ritenuto tale preventivo idoneo essendo di importo conforme a quanto previsto nella propria decisione di contrarre prot. n. 5189 del 13/04/2026;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive come da atto interno prot. n. 5861/VI del 24/04/2026;

TENUTO CONTO che al suddetto operatore sarà, pertanto, affidata la Fornitura mediante Trattativa Diretta sul MePA in quanto è conforme e rispondente alle esigenze della scuola sia per prezzo che per la qualità dei servizi offerti;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha verificato la sussistenza in capo all'operatore dei requisiti di capacità generale e speciale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 76/2020;

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), in quanto trattasi di mera fornitura di un servizio;

TENUTO CONTO che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, non intende richiedere, ai sensi dell'art. 53, comma 1 all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

TENUTO CONTO che ai sensi degli artt. 53, comma 4 e 117, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia definitiva per le seguenti ragioni (a) appalto eseguito da operatore economico di comprovata solidità;

VISTO che esiste la copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sulle quote delle famiglie dei singoli studenti;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

VISTO che, per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG: BB61050714;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di autorizzare, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'affidamento diretto per l'acquisto un Servizi per la partecipazione al XXX Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani Teatro Greco di Palazzolo Acreide 10 Maggio - 2 Giugno 2026 per n. 27 studenti e 2

docenti accompagnatori dal 27 maggio al 31 maggio 2026" del Liceo Classico Statale Francesco Stelluti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere b), D. Lgs 36/2023 all'operatore economico Ditta Spontini Tours S.r.l.s.- Via Clementina Nord, 47, 60030 Moie di Maiolati Spontini AN - P. IVA: 02682330424, individuato dal Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile unico del Procedimento, tra gli Operatori economici iscritti sul MEPA, per un importo contrattuale pari ad € 14.985,00 (Quattordicimilanovecentoottantacinque/00) onnicomprensivo di tutte le spese, IVA inclusa da imputare sul capitolo P.2.1 - LABORATORIO TEATRALE dell'esercizio finanziario 2026;

- le attività consisteranno nella prestazione di servizi connessi al viaggio indicato in oggetto;
- di aver assunto la nomina di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018.
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale dell'Istituto, e sul sito web dell'istituto (www.liceostelluti.edu.it), sia nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti/ Atti relativi alle singole procedure di affidamento di appalti pubblici /BDNCP.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Boldrini